



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI SONDRIO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- POZZI AVV. MASSIMO Presidente
- GIANOLI ARCH. DONATO Relatore
- BIANCHINI INS. PARIDE Giudice
- 
- 
- 
- 

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 355/10

UDIENZA DEL

25/03/2011 ore 10:30

SENTENZA

N° 24/2/11

PRONUNCIATA IL:

25/03/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL:

15/03/2011

Il Segretario

L'OSERIBITORE  
*Lawer*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 355/10 depositato il 16/11/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9Y010' ) IRPEF 2005  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

proposto dal ricorrente:

DI \_\_\_\_\_ EI \_\_\_\_\_

difeso da: \_\_\_\_\_

*Full*  
*Q*

La Agenzia delle Entrate di Sondrio emetteva nei confronti del contribuente D: \_\_\_\_\_ Et \_\_\_\_\_ avviso di accertamento con determinazione sintetica del reddito ex art. 38 quarto comma D.P.R. 600/73, accertava cioè la non congruità di quanto dichiarato rispetto alle risultanze del "redditometro", e ciò sulla base di elementi di spesa nella disponibilità del contribuente, quali: una auto, già in possesso, di potenza 23 c.f.; una auto di nuovo acquisto – anno 2006 –, se pur con prestito bancario; una abitazione principale e una secondaria in Livigno, se pur intestate al coniuge, e delle quali una abitata dalla figlia.

L'accertamento viene impugnato, dopo il fallimento del tentativo di accertamento con adesione – se pur ben documentato a detta del contribuente –, e la ricorrente contesta la legittimità dell'atto per carenza di motivazione e nel merito ribadisce gli elementi a suo favore che erano già stati portati all'attenzione dell'Ufficio in sede di tentativo di accertamento con adesione, ma da questo disattesi.

In particolar fa presente che il coniuge convivente, tra pensione e affitti, percepisce annualmente oltre 34.000 euro, che la abitazione principale intestata al coniuge è effettivamente di 90 metri quadrati e non di 110, che la abitazione "secondaria" è in uso gratuito alla figlia, e che infine in occasione dell'acquisto della seconda autovettura il coniuge aveva ottenuto allo scopo un finanziamento bancario di euro 10.000; fa pure presente che gode di pensione propria per circa 300 euro annui.

Concludeva chiedendo la sospensione dell'avviso, la nullità dell'atto per carenza di motivazione e nel merito l'accoglimento delle proprie fondate doglianze.

L'Agenzia delle Entrate nella costituzione in giudizio fa presente che anche a seguito del tentativo di conciliazione, le pretese erano state allineate sulla base delle motivazioni portate dalla ricorrente stessa; ribadisce comunque la piena e totale legittimità dell'accertamento.

Dopo la accordata sospensione la causa viene discussa in data 25 marzo 2011.

In Udienza le parti ribadiscono le proprie argomentazioni e conclusioni.

Dopo la discussione il Collegio si ritira per la decisione.

La Commissione ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento nel merito e nella sostanza.

Dalle tabelle in atti, circa la disponibilità, possesso e uso dell'auto di 23 c.f., si rileva la forte incidenza della stessa quale fattore e addendo di ricostruzione parametrica del reddito, incidenza che appare di fatto sproporzionata e non realistica, soprattutto in considerazione del fatto che chi ha residenza in Livigno, come la ricorrente, gode di notevoli agevolazioni sui prezzi dei carburanti, lubrificanti, pneumatici, ecc..., e

ed

comunque in genere gode perlomeno di esenzione IVA; e ciò in sostanza e di fatto fa rilevare che il costo di esercizio per una autovettura risulta notevolmente inferiore in Livigno che nel resto d'Italia; quindi questo parametro del redditometro va riconsiderato.

Rivedendo la determinazione del reddito sintetico con riconsiderazione diminutiva anche solo di questo detto parametro (e cioè l'auto) in rapporto alle dette realistiche situazioni oggettive, già la Amministrazione Finanziaria vedrebbe preclusa la via dell'accertamento sintetico, mancando in tal modo i requisiti della percentuale di scostamento e poi delle due annualità consecutive.

Nel caso perciò appare di fatto confermata la assunzione che in generale il "redditometro" con applicazione acritica e tabellare dei parametri costituisce, in rapporto alle situazioni di fatto come questa, ormai solo presunzione semplice di maggior capacità reddituale, e quindi contributiva, e che per trovare efficace applicazione ai fini del recupero di imposta deve essere accompagnato e sostenuto da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa la effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato; su questo orientamento della Commissione è ormai già univoca anche la giurisprudenza.

Inoltre nel caso specifico il Collegio rileva la buona capacità di reddito a livello familiare, sia per gli anni accertati, con le entrate di pensioni e affitti, sia per le annualità precedenti, con le buone retribuzioni percepite dal coniuge della ricorrente nei numerosi anni di lavoro in Svizzera.

Questi elementi di buona capacità reddituale del nucleo familiare consentono ampiamente, a parere di questo Collegio, la capacità di spesa emergente dall'accertamento; non si ravvisano perciò di fatto altri elementi aggiuntivi che giustificano la ricerca di eventuali altri redditi non dichiarati o occulti che possano consentire il tenore di spesa evidenziato; e cioè non si giustifica nel caso la applicazione acritica del c.d. "redditometro".

Il ricorso deve perciò trovare accoglimento nel merito, per motivi e circostanze di fatto rilevate.

Sussistono tuttavia elementi giustificativi per la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso compensando le spese di giudizio.

Così deciso in Sondrio il 25.03.2011

IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE

*Gianni D. ...*

IL PRESIDENTE

*[Firma]*